DISPOSIZIONI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE IN MATERIA DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA NELLA COMUNITA' EUROPEA

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 216

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Versione in vigore dal 5 gennaio 2005, non più in vigore dal 20 giugno 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-applicazione-della-direttiva-2003-87-ce-in/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-4-aprile-2006-n-216/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it